



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ALDA COSTA"

Scuola dell'infanzia "G. B. Guarini" – Scuole primarie "A. Costa" – "G. B. Guarini" – "A. Manzoni"

Scuola Secondaria di I grado "M. M. Boiardo" - "Sezione Ospedaliera"

Sede: Via G. Previati, 31 – 44121 Ferrara Tel. 0532/205756 – Fax 0532/241229

e-mail feic810004@istruzione.it PEC feic810004@pec.istruzione.it

sito web <https://www.icaldacostaferrara.edu.it/> - <http://scuole.comune.fe.it/>

C.F. 93076210389 - Codice Univoco di fatturazione UFUNVW - COD. MEC. FEIC810004

INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO VALUTAZIONE VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020 SCUOLA SECONDARIA I GRADO "M.M. BOIARDO"

*Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020
e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti
O.M. n. 11 del 16 maggio 2020*

Quadro Normativo di riferimento

L'attività di valutazione svolta nell'anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi dell'O. M. 16/05/2020, trova il suo fondamento nei principi previsti all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

- Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
- D. Lgs. 62/2017

- "Art. 1 [...] la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

- "Art. 2: La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le indicazioni Nazionali per il curricolo e le linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

- "Art. 6: Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento".

La Nota 388 del 17 marzo 2020 dedica un paragrafo alla "Valutazione delle attività didattiche a distanza", di cui si riporta un estratto:

"La Nota 279/2020 ha già descritto il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione. "... la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa. Si tratta di affermare il

dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell'attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all'interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell'attuale periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall'intero Consiglio di Classe.”

L. 27 del 24 aprile 2020 Art. 3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 6.

- O. M. del 16/05/20 concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020

- O. M. del 16/05/20 concernente l'Esame di Stato conclusivo nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020.

Valutazione finale (O. M. del 16/05/20 Art. 1 comma 2)

L'attività di valutazione svolta nell'anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi della presente ordinanza, **trova il suo fondamento nei principi previsti all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le riunioni degli organi collegiali** previste dalla presente ordinanza si svolgono, ove necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, **in modalità a distanza.**

Progettazione e criteri di valutazione

(O. M. del 16/05/20 concernente la valutazione finale, Art. 2)

-I docenti dei consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di **rimodulare gli obiettivi di apprendimento**, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti.

-Il collegio dei docenti, **integra**, ove necessario, **i criteri di valutazione degli apprendimenti** e del comportamento degli alunni già approvati nel **piano triennale dell'offerta formativa** e ne dà **comunicazione alle famiglie** attraverso la **pubblicazione sul sito**, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell'offerta formativa.

Valutazione nel primo ciclo (O. M. del 16/05/20 concernente la valutazione finale, Art. 3)

- La valutazione è condotta ai sensi dell'articolo 2 del Decreto legislativo.

- **Gli alunni sono ammessi** alla classe successiva **in deroga** alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo.

- I docenti del consiglio di classe procedono alla **valutazione** degli alunni sulla base **dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza** sulla base dei **criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.**

- Gli alunni sono **ammessi** alla classe successiva anche in presenza di **voti inferiori a sei decimi** in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.

- Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti del consiglio di classe predispongono il **PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO**, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

- Restano ferme le disposizioni concernenti la certificazione delle competenze.

- Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, **già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico**, il consiglio di classe, **con motivazione espressa all'unanimità, può NON ammettere l'alunno alla classe successiva.**

- Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Alunni con bisogni educativi speciali **(O. M. del 16/05/20 concernente la valutazione finale, Art. 5)**

- Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6 della O. M. concernente la valutazione, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.

- Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato **(O. M. del 16/05/20 concernente la valutazione finale, Art. 6)**

- Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, **in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi**, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono **un piano di apprendimento individualizzato** in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.

- I docenti del consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un **piano di integrazione degli apprendimenti.**

- Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. Le attività integrano, ove necessario, il primo periodo didattico e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.

- Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione.

VALUTAZIONE FORMATIVA DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “M.M.BOIARDO”

Per la valutazione finale in sede di scrutinio finale si richiama ai documenti deliberati nel Collegio docenti e pubblicati nel sito della scuola:

1. **Protocollo valutazione apprendimenti deliberato in data 18 dicembre con delibera n. 94**
2. **Integrazione al Protocollo criteri e modalità di valutazione nella didattica a distanza deliberato in data 28 aprile con delibera n. 42**
3. **Valutazione finale scuola secondaria deliberata nel Collegio docenti del 25 maggio 2020.**

Come indicato nel documento di Integrazione al Protocollo valutazione alunni proposto e deliberato, nel contesto nuovo della didattica a distanza, dove vengono richieste competenze trasversali e impegno nell'interazione con la scuola e con i docenti, non si può pensare di esprimere una valutazione basata solo sugli apprendimenti disciplinari ma si tratta di **privilegiare modalità di verifica e valutazione di tipo formativo, in questo senso la valutazione espressa terrà conto del processo e non esclusivamente degli esiti.**

Nella valutazione formativa delle discipline si terrà conto sia delle verifiche ed attività didattiche svolte con modalità a distanza sia dell'osservazione dei seguenti indicatori:

- presenza, partecipazione e modalità di partecipazione (attenzione, ascolto, interventi, contributi personali);
- regolarità e rispetto dei tempi di consegna;
- cura ed impegno nella elaborazione dei materiali;
- qualità del lavoro prodotto.

L'impegno e la partecipazione degli studenti in questa fase di sospensione della frequenza saranno pertanto considerati:

- ai fini della valutazione del comportamento;
- come valutazione formativa e non sommativa, in ogni materia.

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA

LIVELLO AVANZATO	Ha partecipato alle video lezioni e alle attività proposte nella didattica a distanza, con assidua presenza, costante impegno e cura nelle consegne delle prove richieste. Ha utilizzato i dispositivi tecnologici con sicurezza in modo efficace e costruttivo anche nell'esecuzione di prodotti.	10
LIVELLO INTERMEDIO	Ha partecipato alle video lezioni e alle attività proposte nella didattica a distanza, con regolare presenza e impegno nelle consegne delle prove richieste. Ha utilizzato i dispositivi tecnologici in modo funzionale.	8
LIVELLO INTERMEDIO	Ha partecipato alle video lezioni e alle attività proposte nella didattica a distanza, in modo abbastanza regolare e si è impegnato nelle consegne delle prove richieste. Ha utilizzato i dispositivi tecnologici in modo abbastanza funzionale.	7
LIVELLO BASE	Ha partecipato alle video lezioni e alle attività proposte nella didattica a distanza, in modo non regolare e saltuario, con impegno non costante nelle consegne delle prove richieste. Ha utilizzato i dispositivi tecnologici in modo poco ordinato e parziale.	6
LIVELLO INIZIALE	Ha partecipato alle video lezioni e alle attività proposte nella didattica a distanza, con ripetute assenze e con scarso impegno nelle consegne delle prove richieste. Ha utilizzato i dispositivi tecnologici con difficoltà e in modo poco produttivo.	5

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	Non ha partecipato alle video lezioni e alle attività proposte nella didattica a distanza e non ha svolto le consegne delle prove richieste.	4
-------------------------------------	--	----------

VALUTAZIONE FINALE DEL SECONDO QUADRIMESTRE

In fase di scrutinio, la valutazione deve essere comprensiva **di tutti gli elementi di valutazione raccolti e tenere conto dei progressi del processo d'apprendimento, nonché del livello raggiunto nel primo quadrimestre in presenza.**

I seguenti elementi concorreranno a definire la valutazione disciplinare in fase di scrutinio finale:

1. Il voto conseguito al termine del primo quadrimestre;
2. Eventuali valutazioni assegnate nel secondo quadrimestre durante l'attività didattica in presenza fino alla data del 21/02/2020;
3. Le valutazioni assegnate e gli elementi di valutazione formativa raccolti durante il periodo di attività didattica a distanza.

Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato (O. M. del 16/05/20 concernente la valutazione finale, Art. 6)

Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, **in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi**, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo il consiglio di classe predispone **un piano di apprendimento individualizzato** in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale e viene dato in visione alla famiglia.

*Il presente documento è stato approvato nel Collegio docenti del 25 Maggio 2020
e costituisce parte integrante del PTOF 2019-22*